



Comune di Scandicci

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
Verbale n. 28 del 20 Settembre 2017

Il giorno 20 del mese di Settembre dell'anno 2017, in separata sede, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Scandicci, per esaminare le seguenti richieste di parere sulla seguente proposte di delibera:

1. proposta di delibera n° 105/2017 – REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 24, Dlgs. 19/08/2016, n° 175 (TUSP);

Il Collegio dei Revisori

VISTI

- l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

- l'art. 4, comma 2, del citato decreto consente il mantenimento delle partecipazioni in Società la cui attività sia:

*“a) produzione di un servizio di interesse generale, vi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”*

- considerato che l'art. 24 del TUSP modificato dal D.lgs 100/2017 stabilisce che entro il 30/09/2017, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data dell'entrata in vigore dello stesso TUSP (23.09.2016), individuando quelle che devono essere alienate;
- considerato che pertanto devono essere alienate oppure devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
  - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;
  - non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;
  - ricadono in una delle ipotesi sotto elencate, previste dall'art. 20, comma 2, ovvero:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

preso atto:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Scandicci ha provveduto ad approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi del citato art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, entro il termine – in quel momento vigente – del 24.03.2017; tale deliberazione è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 dello stesso TUSP;

- che l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente dal Comune di Scandicci aggiornato come da delibera n° 19 del 19/07/2017 della Corte dei Conti è:

Ragione sociale	Capitale Sociale	Azioni e Quote	Valore unitario azione	% di partecipazione
Agenzia Fiorentina per l'Energia srl	€ 50.000,00	NR	NR	0,73%
Ataf Spa	€37.698.893,28	459.670	3,3452435	4,270 %
Casa Spa	€ 9.300.000,00	372.000	€ 1,0000000	4,000%
Consiag Spa	€ 143.581.967,00	13.033.336	€ 1,0000000	9,0772791%
Consiag Servizi Comuni Srl	€ 100.000,00	3.708,96	NR	5,650 %
Farmanet Spa	€ 6.049.296,00	492.072	€ 6,2700000	51,000%
Fidi Toscana Spa	€160.163.224,00	120	€ 52,0	0,005 %
Linea Comune Spa	€ 200.000,00	4.000	€ 1,0000000	2,000%
L'Isola dei Renai spa	€ 312.000,00	600	€ 5,20	1 %
Publiacqua Spa	€ 150.280.056,00	17.649	€ 5,1600000	0,061%
Publies Energia sicura Srl	€ 156.000,00	4588,24	€ 1,0000000	2,94%
Quadrifoglio Spa (ora Alia Servizi Ambientali spa)	€ 61.089.246,00	1.297.064	€ 1,0000000	2,123%

- che l'elenco delle partecipazioni possedute indirettamente dal Comune di Scandicci aggiornato come da delibera n° 19 del 19/07/2017 della Corte dei Conti è:

- partecipazione indiretta [come definita dall'art. 2, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016] nella società Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa.

- che, dall'esito della suddetta ricognizione e della conseguente classificazione delle singole partecipazioni sulla base della tipologia dei servizi e delle attività svolte, risulta quanto segue:

A) partecipazioni con requisiti ex art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016

- Casa spa (comma 2, lett. d)

- Consiag spa (comma 2, lett. a)
- Farma.net Scandicci spa (comma 2, lett. a)
- Linea Comune spa (comma 2, lett. d)
- Publiacqua spa (comma 2, lett. a)
- Alia Servizi Ambientali Spa (comma 2, lett. a);

B) partecipazioni senza requisiti ex art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016

- Consiag Servizi Comuni srl
- Publies Energia Sicura srl
- ATAF Spa
- Agenzia Fiorentina per l'energia Spa
- L'isola dei Renai Spa
- Fidi Toscana Spa
- Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa  
(partecipazione indiretta tramite Farma.net Scandicci spa);

Dato atto, infine, che dalla ricognizione di cui sopra risulta che tutte le partecipazioni di cui sub A) soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e che nessuna di esse ricade in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;

Considerato che la scelta delle azioni di razionalizzazione relativamente alle partecipazioni di cui sub B) è rimessa alla discrezionalità delle singole amministrazioni e che, ai sensi del citato art. 24 del TUSP, l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e pertanto dall'approvazione del presente provvedimento;

visti:

- il testo della proposta di delibera n° 105/2017;
- il parere di regolarità tecnica rilasciato in data 19/9/2017 dal Dirigente del Servizio programmazione e controllo servizi informatici e innovazione, dott. Marco Pandolfini;
- il parere di regolarità contabile rilasciato in data 20/9/2017 dalla Dirigente dei Servizi Finanziari dott.ssa Letizia Baldi;
- della relazione tecnica ex art. 24 dlgs 175/2016 datata 15/07/2017;
- la relazione redatta secondo lo schema predisposto dalla delibera n°19 del 19/7/2017 della Corte dei Conti;

il Collegio, per quanto di sua competenza, esprime parere FAVOREVOLE alla proposta di delibera 105/2017.

Il Collegio dei Revisori (firmato digitalmente)

Luca Adelmo Lombardi

Roberto De Marco

Fabiano Giacomelli